



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Documento di seduta

A8-0028/2014

12.11.2014

RELAZIONE

sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Kay Swinburne

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	17
PROCEDURA	21

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Banca centrale europea (10896/2014 – BCE/2014/19),
 - visti l'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 5.4 e 41 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0090/2014),
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0028/2014),
1. approva il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea quale emendato;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Banca centrale europea e alla Commissione.

Emendamento 1

Progetto di regolamento Considerando 6

Progetto della Banca centrale europea

(6) La BCE dovrebbe pubblicare le decisioni che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del diritto dell'Unione direttamente applicabile e sanzioni per la violazione di regolamenti o decisioni della BCE tanto in

Emendamento

(6) ***Come regola generale***, la BCE dovrebbe pubblicare ***senza indebiti ritardi*** le decisioni che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del diritto dell'Unione direttamente applicabile e sanzioni per la violazione di

materia di vigilanza che in materie diverse, ***a meno che tale pubblicazione risulti*** sproporzionata in considerazione del livello di gravità della sanzione imposta nei confronti dell'impresa ***o ponga a rischio la stabilità dei mercati finanziari.***

regolamenti o decisioni della BCE tanto in materia di vigilanza che in materie diverse. ***Qualora la BCE ritenga che la pubblicazione immediata di una decisione porrebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o risulterebbe*** sproporzionata in considerazione del livello di gravità della sanzione imposta nei confronti dell'impresa, ***dovrebbe avere facoltà di ritardarne la pubblicazione di tre anni al massimo rispetto alla data in cui la decisione è stata adottata, ovvero fino a che siano stati esauriti tutti i mezzi giuridici di ricorso. Su tali casi è opportuno che la BCE proceda, dietro richiesta, a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo. Essa dovrebbe indicare le ragioni del ritardo in un allegato alla decisione pubblicata.***

Emendamento 2

Progetto di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

(6 bis) L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013 sancisce che la BCE agisce con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi, al fine di impedire l'arbitraggio regolamentare, e che nessuna azione, proposta o politica della BCE discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale luogo di prestazione di servizi bancari o finanziari in qualsiasi valuta. A tale riguardo l'azione della BCE dovrebbe essere finalizzata a evitare vantaggi comparativi atti a favorire la concorrenza sleale.

Emendamento 3

Progetto di regolamento Considerando 9

Progetto della Banca centrale europea

(9) L'articolo 25, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sancisce il principio di separazione, in base al quale i compiti attribuiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono assolti senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. Al fine di rafforzare tale principio di separazione è stato istituito, ai sensi dell'articolo 26, un Consiglio di vigilanza responsabile, tra l'altro, della preparazione di progetti di decisione per il Consiglio direttivo della BCE in materia di vigilanza. Inoltre, le decisioni assunte dal Consiglio direttivo della BCE, alle condizioni stabilite dall'articolo 24, sono suscettibili di riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame. Tenuto conto del principio di separazione e dell'istituzione del Consiglio di vigilanza e della Commissione amministrativa del riesame, dovrebbero applicarsi due procedure distinte: a) ove la BCE preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative nell'esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal Consiglio direttivo della BCE sulla base di un progetto di decisione completo elaborato dal Consiglio di vigilanza e soggetto a riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame; e b) ove la BCE preveda l'irrogazione di sanzioni nell'esercizio di compiti diversi da quelli in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal Comitato esecutivo della BCE e soggette a riesame da parte del Consiglio

Emendamento

(9) L'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 sancisce il principio di separazione, in base al quale i compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 sono assolti senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. ***Per evitare conflitti di interesse, è opportuno che tale principio sia pienamente seguito in tutti i compiti svolti dalla BCE.*** Al fine di rafforzare tale principio di separazione è stato istituito, ai sensi dell'articolo 26, un Consiglio di vigilanza responsabile, tra l'altro, della preparazione di progetti di decisione per il Consiglio direttivo della BCE in materia di vigilanza. Inoltre, le decisioni assunte dal Consiglio direttivo della BCE, alle condizioni stabilite dall'articolo 24, sono suscettibili di riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame. Tenuto conto del principio di separazione e dell'istituzione del Consiglio di vigilanza e della Commissione amministrativa del riesame, dovrebbero applicarsi due procedure distinte: a) ove la BCE preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative nell'esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal Consiglio direttivo della BCE sulla base di un progetto di decisione completo elaborato dal Consiglio di vigilanza e soggetto a riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame; e b) ove la BCE preveda l'irrogazione di sanzioni nell'esercizio di compiti diversi da quelli in materia di vigilanza, le decisioni in tal

direttivo della BCE.

sensu sono adottate dal Comitato esecutivo della BCE e soggette a riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE.

Emendamento 4

Progetto di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

(10 bis) Alla luce della globalizzazione dei servizi bancari e dell'accresciuta importanza degli standard internazionali, è opportuno che la BCE, in associazione con le autorità competenti degli Stati membri partecipanti, instauri un dialogo regolare con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale e di concordare principi comuni per quanto riguarda l'irrogazione e l'applicazione di sanzioni. Il dialogo dovrebbe includere un'interpretazione comune delle implicazioni di politiche sanzionatorie divergenti per l'accesso al mercato e la concorrenza e dovrebbe mirare a rendere più equilibrate le condizioni di concorrenza a livello internazionale.

Emendamento 5

Progetto di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 2532/98 Articolo 1 – punto 6

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

6) "penalità di mora periodica", somme di denaro che un'impresa è tenuta a pagare in caso di violazioni protratte a titolo di

6) "penalità di mora periodica", somme di denaro che un'impresa è tenuta a pagare in caso di violazioni protratte a titolo di

sanzione ovvero per indurre i soggetti interessati a conformarsi ai regolamenti o alle decisioni della BCE in materia di vigilanza. Le penalità di mora sono calcolate per ciascun giorno di proratta infrazione a) a decorrere dalla notifica all'impresa della decisione che impone la cessazione dell'infrazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma; ovvero b) in conformità alla procedura prevista dall'articolo 4 ter del presente regolamento, quando l'infrazione proratta ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (*);

(*) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

sanzione ovvero per indurre i soggetti interessati a conformarsi ai regolamenti o alle decisioni della BCE in materia di vigilanza. Le penalità di mora sono calcolate per ciascun giorno **intero** di proratta infrazione a) a decorrere dalla notifica all'impresa della decisione che impone la cessazione dell'infrazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma; ovvero b) in conformità alla procedura prevista dall'articolo 4 ter del presente regolamento, quando l'infrazione proratta ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (*);

(*) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la penalità di mora è calcolata per ogni giornata intera (24 ore) di infrazione proratta.

Emendamento 6

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2532/98

Articolo 1 bis – paragrafo 3

Progetto della Banca centrale europea

3. La BCE **può pubblicare** le decisioni irroganti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di un'impresa per violazioni del diritto dell'Unione direttamente applicabile e sanzioni per violazioni di regolamenti o decisioni della BCE, sia in materia di vigilanza sia in materie diverse, **impugnate o meno**. La

Emendamento

3. **Dopo aver informato l'impresa interessata, come regola generale** la BCE **pubblica senza indebiti ritardi, conformemente a una procedura trasparente e a norme che renderà pubbliche**, le decisioni irroganti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di un'impresa per violazioni del diritto

BCE procede alla pubblicazione **conformemente al** pertinente diritto dell'Unione, a prescindere da leggi e regolamenti nazionali e, ove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da direttive, dalla normativa nazionale di recepimento.";

dell'Unione direttamente applicabile e sanzioni per violazioni di regolamenti o decisioni della BCE, sia in materia di vigilanza sia in materie diverse, **a condizione che siano stati esauriti tutti i mezzi giuridici di ricorso contro tali decisioni. Qualora la BCE ritenga che la pubblicazione immediata di una decisione porrebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o risulterebbe sproporzionata in considerazione del livello di gravità della sanzione imposta nei confronti dell'impresa, ha facoltà di ritardarne la pubblicazione di tre anni al massimo rispetto alla data in cui la decisione è stata adottata. Su tali casi la BCE procede, dietro richiesta, a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo. Essa indica le ragioni del ritardo in un allegato alla decisione pubblicata.** La BCE procede alla pubblicazione **nei casi e secondo le condizioni previsti nel** pertinente diritto dell'Unione, a prescindere da leggi e regolamenti nazionali e, ove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da direttive, dalla normativa nazionale di recepimento.

Emendamento 7

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2532/98

Articolo 1 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

3 bis. Ferme restando le loro altre competenze specifiche derivanti dal diritto nazionale, le autorità nazionali preposte mantengono la competenza a imporre sanzioni amministrative, ma possono irrogarle nei confronti di enti creditizi soggetti a vigilanza diretta da parte della BCE solo ove quest'ultima abbia richiesto

loro di avviare procedimenti a tale effetto.

Motivazione

L'esperienza del passato ha dimostrato che le carenze a livello della vigilanza sono state spesso il risultato di una mancanza di chiarezza quanto alla competenza ultima per l'adozione della decisione di avviare una procedura per infrazione. L'emendamento è inteso a evitare conflitti fra autorità, il che è estremamente importante.

Emendamento 8

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 2532/98

Articolo 3 – paragrafo 10

Progetto della Banca centrale europea

10. Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC o alla BCE in virtù del Trattato e dallo Statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC o della BCE, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC o della BCE. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione del diritto penale e del diritto nazionale relativi alle competenze in materia di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti, conformemente al Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.

Emendamento

10. Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC o alla BCE in virtù del trattato e **dello** statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC o della BCE, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC o della BCE. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione del diritto penale e del diritto nazionale relativi alle competenze in materia di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti, conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio. ***Allo stesso modo, gli introiti delle sanzioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento rimangono a disposizione della BCE, a condizione che***

essa specifici per essi una finalità diversa dal finanziamento della spesa corrente e riferisca al Parlamento e alla Corte dei conti in merito al loro uso.

Emendamento 9

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2532/98

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Il potere di prendere la decisione di avviare una procedura per infrazione, previsto dal presente regolamento, si estingue allo scadere di un anno dalla data in cui la BCE o la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione abbiano constatato **per la prima volta** l'infrazione e, in ogni caso, allo scadere di **cinque** anni dalla data in cui è stata **commessa** l'infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, allo scadere di **cinque** anni dalla cessazione dell'infrazione.

Emendamento

4 bis. all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il potere di prendere la decisione di avviare una procedura per infrazione, previsto dal presente regolamento, si estingue allo scadere di un anno dalla data in cui la BCE o la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione abbiano constatato l'infrazione e, in ogni caso, allo scadere di **tre** anni dalla data in cui è stata **presa la decisione di avviare la procedura per** infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, allo scadere di **tre** anni dalla cessazione dell'infrazione.";

Motivazione

Nella formulazione attuale, il diritto di decidere di avviare una procedura per infrazione si estingue comunque allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l'infrazione, il che potrebbe essere un problema, poiché in alcuni casi complessi possono passare anni prima che si venga a conoscenza di un'infrazione. Il relatore propone di ridurre tale periodo da cinque a tre anni e di farlo decorrere a partire dalla data in cui è stato deciso di avviare una procedura per infrazione, anziché dalla data in cui l'infrazione è stata commessa.

Emendamento 10

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 2532/98

Articolo 4 quater – paragrafo 1

Progetto della Banca centrale europea

1. In deroga all'articolo 4, il diritto di assumere una decisione di irrogazione di una sanzione amministrativa in relazione a infrazioni relative a pertinenti atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili nonché a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza si estingue allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata **commessa l'infrazione** ovvero, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.

Emendamento 11

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 2532/98

Articolo 4 quater – paragrafo 2

Progetto della Banca centrale europea

2. Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell'indagine o dei procedimenti in relazione a un'infrazione determinano l'interruzione del limite temporale di cui al paragrafo 1. Il limite temporale è interrotto con effetto dalla data nella quale l'azione è notificata all'ente interessato soggetto a vigilanza. Per effetto dell'interruzione inizia il decorso di un nuovo limite temporale. Tuttavia, il limite temporale non può superare i **dieci** anni dalla data in cui **l'infrazione è stata commessa** ovvero, in caso di infrazione protratta, i **dieci** anni dalla data in cui l'infrazione è cessata.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, il diritto di assumere una decisione di irrogazione di una sanzione amministrativa in relazione a infrazioni relative a pertinenti atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili nonché a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza si estingue allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata **presa la decisione di avviare una procedura per** infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.

Emendamento

2. Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell'indagine o dei procedimenti in relazione a un'infrazione determinano l'interruzione del limite temporale di cui al paragrafo 1. Il limite temporale è interrotto con effetto dalla data nella quale l'azione è notificata all'ente interessato soggetto a vigilanza. Per effetto dell'interruzione inizia il decorso di un nuovo limite temporale. Tuttavia, il limite temporale non può superare i **sette** anni dalla data in cui **è stata presa la decisione di avviare una procedura per** infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, i **sette** anni dalla data

in cui l'infrazione è cessata.

Motivazione

La BCE raccomanda che il limite temporale non superi i dieci anni dalla data in cui l'infrazione è stata commessa, il che potrebbe essere un problema, poiché in alcuni casi complessi possono passare anni prima che si venga a conoscenza di un'infrazione. Il relatore propone di ridurre tale periodo da dieci a sette anni e di farlo decorrere a partire dalla data in cui è stato deciso di avviare una procedura per infrazione, anziché dalla data in cui l'infrazione è stata commessa.

Emendamento 12

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 2532/98

Articolo 4 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

4 bis. Fra gli atti che determinano l'interruzione del limite temporale rientrano in particolare:

a) una richiesta scritta di informazioni formulata dalla BCE o da un'autorità nazionale competente di uno Stato membro;

b) mandati scritti a eseguire accertamenti rilasciati dalla BCE o da un'autorità nazionale competente di uno Stato membro;

c) l'avvio di una procedura per infrazione da parte di un'autorità nazionale competente di uno Stato membro.

Motivazione

L'emendamento è inteso a fornire orientamenti quanto al tipo di atti suscettibili di determinare l'interruzione del limite temporale ed è liberamente basato sull'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

Emendamento 13

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2532/98

Articolo 5

Testo in vigore

Articolo 5

Mezzi di ricorso

La Corte di giustizia *delle Comunità europee* ha competenza giurisdizionale anche di merito *ai sensi dell'articolo 172 del trattato* per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione.

Emendamento

5 bis. *L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 5

Mezzi di ricorso

Ai sensi dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione."

Motivazione

L'attuale formulazione cita una numerazione obsoleta del trattato. Inoltre, l'attuale articolo 5, così com'è formulato, dà l'impressione che il controllo di legittimità sia concesso a norma del regolamento, quando di fatto deriva dallo stesso trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 14

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2532/98

Articolo 6 bis (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

5 ter. è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

Dialogo internazionale

Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE stabilisce un dialogo regolare con le autorità di vigilanza di paesi terzi per collaborare ai fini di un'applicazione coerente delle sanzioni e dei meccanismi

sanzionatori a livello internazionale."

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Il 23 novembre 1998 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni¹. Dopo diversi anni di applicazione di tale regolamento, e tenuto conto del fatto che il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi², ha ampliato l'ambito delle competenze della BCE, il 16 aprile 2014 la Banca ha presentato al Consiglio una raccomandazione per un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio³.

La raccomandazione della BCE comprende modifiche concernenti la definizione della penalità di mora (articolo 1), i principi generali e l'ambito di applicazione (nuovo articolo 1 bis), le sanzioni in caso di inadempimento di un obbligo (articolo 2), le norme procedurali per l'avvio di una procedura per infrazione e il rapporto con le competenze nazionali (articolo 3), norme specifiche relative al limite massimo delle sanzioni imposte dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza (nuovo articolo 4 bis), norme procedurali specifiche per l'irrogazione di tali sanzioni, inclusa la procedura di riesame (nuovo articolo 4 ter), e limiti temporali specifici per le sanzioni amministrative irrogate dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza (nuovo articolo 4 quater).

2. Procedura in seno al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 129, paragrafo 4, TFUE. La commissione ECON è competente per il merito su tale fascicolo.

3. Considerazioni di ordine generale

La crisi finanziaria ha reso manifesta la necessità di una migliore regolamentazione del settore finanziario nell'UE e di una migliore vigilanza sul medesimo. Sono state adottate nuove norme per garantire che tutti gli operatori finanziari, tutti i prodotti e tutti i mercati siano adeguatamente regolamentati e soggetti a una vigilanza efficace. Queste norme creano un quadro di base per tutti i 28 Stati membri dell'UE e su di esse si regge il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari.

La successiva crisi della zona euro ha introdotto una nuova dimensione evidenziando il circolo potenzialmente vizioso di rischio di contagio tra banche e Stati. È emersa con chiarezza la necessità di una governance migliore e di una maggiore integrazione dell'unione economica e monetaria affinché la moneta unica possa sopravvivere e prosperare a lungo termine. Per spezzare il circolo vizioso non basta un settore finanziario più robusto. In particolare nel caso dei paesi che condividono la stessa moneta si è delineato un ampio consenso sulla necessità di un approccio più approfondito e integrato – da realizzare

¹ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

² GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

³ BCE/2014/19

garantendo che le regole siano applicate in modo uniforme in tutti i 28 Stati membri. È questo il motivo per cui, nel giugno 2012, i Capi di Stato e di governo si sono impegnati a costruire un'unione bancaria. L'unione bancaria è specificamente concepita per i paesi che condividono l'euro come moneta, ma è aperta anche a tutti gli Stati membri dell'UE non appartenenti alla zona euro che desiderino aderirvi (paesi "*opt-in*").

Il regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 dovrebbe rappresentare un ulteriore passo verso l'applicazione di un quadro normativo più coerente e maggiormente integrato.

3.1. Il ruolo della BCE: migliore vigilanza sul sistema finanziario

Affinché la regolamentazione sia pienamente efficace, ad essa devono affiancarsi una vigilanza e un'esecuzione rigorose. È per questo motivo che l'obiettivo perseguito è quello di potenziare la vigilanza sul settore finanziario a livello di Unione, da un lato migliorando il coordinamento tra le autorità nazionali di vigilanza e dall'altro rafforzando la vigilanza su scala UE per gestire i rischi e le problematiche con implicazioni transfrontaliere, sotto la guida ultima della BCE. I due livelli di vigilanza sono complementari ed essenziali per salvaguardare la stabilità finanziaria in Europa.

Il 4 novembre 2013, circa un anno dopo che la Commissione aveva proposto l'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico del settore bancario nella zona euro, è entrato in vigore il meccanismo di vigilanza unico (MVU), che diverrà pienamente operativo nel novembre 2014.

L'MVU conferisce nuovi poteri di vigilanza alla BCE sulle banche della zona euro, tra cui l'autorizzazione di tutte le banche dell'UE e l'applicazione coerente e omogenea di un corpus unico di norme nella zona euro, la vigilanza diretta sulle banche significative, incluse tutte le banche con attivi per almeno 30 miliardi di euro o con un patrimonio pari almeno al 20% del PIL del proprio paese (circa 130 banche), e infine la sorveglianza della vigilanza svolta dalle autorità nazionali sulle banche meno significative. La BCE, in quanto ultima istanza di vigilanza, può decidere in qualsiasi momento di assumere la vigilanza diretta di uno o più istituti di credito ai fini di un'applicazione coerente degli elevati standard di vigilanza. Essa ha il compito di garantire l'applicazione coerente e uniforme del corpus unico di norme nella zona euro.

3.2. Le sanzioni all'interno dell'MVU

Vi è ampia uniformità di vedute sul fatto che a contribuire alla crisi sia stata la mancanza di credibilità della regolamentazione, poiché l'applicazione è stata gravemente carente. Per tradizione, quando si tratta di questioni finanziarie si ripone molta fiducia nella "disciplina di mercato", ma perché il sistema di monitoraggio del mercato funzioni bene è molto importante anche la trasparenza. Ciò significa che le informazioni necessarie devono essere non solo disponibili, ma anche arrivare al mercato ed essere inoltre adeguatamente interpretate dagli operatori del mercato, nonché essere da questi utilizzate nelle loro decisioni.

Dunque, per dare credibilità all'MVU non basta la semplice trasparenza relativamente alla qualità degli attivi delle banche. I mercati finanziari e tutti gli utenti interessati devono anche aver fiducia nel fatto che, in futuro, le autorità di vigilanza potranno "premere il grilletto" nei

confronti delle banche che non rispettano le regole. Questo significa che la BCE ha bisogno dell'autorità chiara e inequivocabile di imporre sanzioni.

4. Il progetto di relazione: considerazioni specifiche

In via preliminare il relatore rileva che manca una valutazione dell'impatto qualitativo. Pur consapevole della pressante necessità di modificare il regolamento (CE) n. 2532/98 in vista della costituzione del meccanismo di vigilanza unico (MVU) nel novembre 2014, egli ritiene che ricorrendo alla metodologia della valutazione d'impatto sarebbe stato possibile ovviare efficacemente a numerose carenze.

Ciò detto, il relatore valuta positivamente la raccomandazione della BCE e ne appoggia l'obiettivo, suggerendo di migliorare alcuni elementi del testo attraverso le modifiche principali indicate in appresso.

4.1. Pubblicazione delle sanzioni amministrative

Conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, e segnatamente al suo articolo 18, paragrafo 6, così come viste le ripetute richieste avanzate dal Parlamento europeo concernenti il miglioramento della trasparenza delle procedure decisionali della BCE, il relatore suggerisce di introdurre, come regola generale, l'obbligo per la BCE di pubblicare senza indebiti ritardi le sue decisioni relative all'imposizione a un'impresa di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del diritto dell'Unione direttamente applicabile ovvero di sanzioni per la violazione di regolamenti o decisioni della BCE, tanto in materia di vigilanza che in materie diverse, indipendentemente dal fatto che tali decisioni siano state impugnate o meno.

Vi potrebbero tuttavia essere casi in cui la pubblicazione immediata delle decisioni è inopportuna, ad esempio quando una decisione sia suscettibile di compromettere la stabilità dei mercati finanziari o risulti sproporzionata in considerazione del livello di gravità della sanzione imposta nei confronti di un'impresa. Il relatore condivide dunque la scelta di conferire alla BCE la facoltà di ritardarne la pubblicazione. In linea con il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, e segnatamente con il suo articolo 20, paragrafo 8, il relatore ritiene tuttavia che, a proposito di tali decisioni, il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo dovrebbero poter richiedere una discussione orale riservata con la BCE. Ai fini della massima trasparenza, il relatore propone inoltre una procedura di pubblicazione integrale, e quindi di declassificazione e divulgazione automatiche delle informazioni dopo un certo lasso di tempo, ad esempio tre anni, nonché l'obbligo ex post per la BCE di motivare qualsiasi scostamento dalla regola generale della pubblicazione immediata.

4.2. Ripartizione delle competenze tra la BCE e le pertinenti autorità nazionali

L'esperienza del passato ha dimostrato che le carenze a livello della vigilanza sono state spesso il risultato di una mancanza di chiarezza quanto alla competenza ultima per l'adozione della decisione di avviare una procedura per infrazione. Il relatore propone dunque di modificare il nuovo articolo 1 bis quale raccomandato dalla BCE. In particolare, egli suggerisce di inserire in questo articolo, che definisce i principi generali, un'esplicita

definizione globale delle responsabilità: ferme restando le loro altre competenze specifiche derivanti dal diritto nazionale, le autorità nazionali competenti mantengono il potere di imporre sanzioni amministrative, ma possono irrogarle nei confronti di enti creditizi soggetti a vigilanza diretta da parte della BCE solo ove quest'ultima abbia richiesto loro di avviare procedimenti a tale effetto.

4.3. Limiti temporali per l'irrogazione di sanzioni amministrative

Nella sua raccomandazione la BCE propone che il diritto di decidere l'irrogazione di una sanzione amministrativa si estingua cinque anni dopo la data in cui è stata commessa l'infrazione. La cosa potrebbe essere un problema, poiché in alcuni casi complessi possono passare anni prima che si venga a conoscenza di un'infrazione. Il relatore propone dunque che tale periodo di cinque anni inizi a decorrere dalla data in cui è stato deciso di avviare una procedura per infrazione, anziché dalla data in cui l'infrazione è stata commessa.

Per controbilanciare il fatto che, posticipando il momento a partire dal quale decorrono i limiti temporali, questi ultimi risultano *de facto* (potenzialmente molto) più lunghi, il relatore propone di ridurre il termine di prescrizione da cinque a tre anni. Vengono forniti inoltre orientamenti circa i tipi di atti della BCE che interrompono il termine di prescrizione.

PROCEDURA

Titolo	Il potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni	
Riferimenti	10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS)	
Consultazione del PE	2.7.2014	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 14.7.2014	
Relatori Nomina	Kay Swinburne 22.7.2014	
Esame in commissione	13.10.2014	3.11.2014
Approvazione	11.11.2014	
Esito della votazione finale	+: –: 0:	32 22 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds	
Deposito	12.11.2014	